

3/12/13

La Banca di Italia non è fonte normativa.

Sembra una cosa assodata , ma così non è.

Chi ha dimestichezza con il contenzioso bancario si imbatte spesso in analisi compiute dal Giudice o dal CTU che oppongono le Istruzioni Banca di Italia in materia di usura.

Per esempio , la commissione di massimo scoperto sino al 2009 non era componente del costo del conto corrente , la polizza di assicurazione idem per i prestiti .

E non vi era modo di superare tale ostacolo.

Solo in materia penale diverse pronunce indicavano nell'art. 644 c.p. il superamento di tali obiezioni in quanto lo stesso esclude soltanto imposte e tasse.

Ebbene la Corte di Appello di Milano con la sentenza 3283/2013 ha stabilito :

incidentalmente che anche il costo della polizza di assicurazione ,obbligatoria per ottenere il prestito, rappresenta una componente del costo dello stesso e quindi va valutato ai fini del calcolo della 108/1996.

Ma ,piu' importante, ha stabilito che il Giudice non è tenuto ad osservare la Istruzioni della Banca di Italia in quanto detta non è fonte normativa .

La Corte conferma il primo grado che anche esso vedeva lo stesso orientamento

Finalmente .La Giustizia è lenta, ma arriva

Avv. Massimo Meloni